



# Circolare: segreti d'affari

---

Data:

01.03.2012 (stato: 20.12.2018)

---

## Generalità

Secondo l'articolo 25 della Legge sui cartelli (LCart; RS 251), oltre che dover serbare il segreto d'ufficio, le autorità della concorrenza devono **rispettare i segreti d'affari**. Questo significa ad esempio che le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare tali segreti. Sono egualmente considerati come tali gli atti di procedura che, nell'ambito del diritto d'esame degli atti giusta l'articolo 26 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), possono essere consultati dalle parti durante una procedura d'inchiesta condotta secondo il diritto dei cartelli (art. 27 LCart). L'obbligo di rispettare i segreti d'affari esiste nei riguardi di tutte le imprese e persone che indicano alle autorità della concorrenza dei fatti di cui il segreto necessita essere preservato. La posizione delle imprese e delle persone nella procedura è di fatto senza importanza.

Questo dovere di confidenzialità può entrare in collisione con il **diritto di essere sentiti**, diritto che ingloba sia il diritto delle parti di consultare l'incarto sia il diritto di ricevere una decisione motivata in maniera comprensibile da parte dell'autorità. A tali scopi, l'autorità deve poter fondare, in una certa misura, la sua decisione su dati confidenziali forniti dalle imprese, laddove queste informazioni siano determinanti. Affinché l'autorità possa utilizzare tali informazioni, i segreti d'affari devono essere, nel limite del possibile, soppressi, riassunti o consegnati indicando un ordine di grandezza oppure una forchetta (per quanto riguarda ad esempio la cifra d'affari, il profitto o la parte di mercato). Così facendo, vengono rispettati sia i requisiti relativi alla decisione sufficientemente motivata da parte dell'autorità che quelli relativi all'interesse delle imprese al mantenimento dei loro segreti d'affari.

Per gli atti consultabili, relativi alla procedura di inchiesta secondo il diritto dei cartelli, i segreti d'affari devono quindi essere presentati in modo tale che, da una parte, gli interessi legittimi ad una confidenzialità delle imprese siano garantiti e, d'altra parte, il contenuto di questi atti permetta alle parti di esercitare efficacemente il loro diritto di consultare gli atti. Le autorità di ricorso si sono espresse dettagliatamente a questo proposito; la decisione di riferimento è pubblicata nell'organo di pubblicazione delle autorità della concorrenza "Diritto e politica della concorrenza" (DPC 2002/4, pag. 698 segg., "Vertrieb von Tierarzneimitteln", in particolare i considerandi 2 e 3) e può essere scaricata sul dal sito della Commissione della concorrenza ([www.comco.ch](http://www.comco.ch), sotto "documentazione").

## Qualificazione di un fatto in quanto segreto d'affari

Per analogia all'articolo 162 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e la pratica relativa allo stesso, sono qualificati come segreti d'affari le informazioni che rispondono ai criteri seguenti:

1. **il fatto non è noto**: l'elemento è conosciuto solamente dalla persona che l'ha divulgato a una cerchia ristretta di persone. Altrimenti detto, il fatto non deve essere ac-

cessibile al pubblico (ad esempio grazie a rapporti d'attività pubblicati, alla stampa, ai siti internet o altro);

2. la persona che ha divulgato il segreto manifesta una **volontà soggettiva alla sua protezione**. Più precisamente questa persona, la quale considera un determinato fatto come non pubblico e desidera mantenerlo segreto, deve informare l'autorità;
3. esiste un **interesse oggettivo al mantenimento del segreto**. Questo interesse è esaminato nella singola fattispecie dall'autorità. Un interesse oggettivo alla confidenzialità esiste quando:
  - il fatto in questione ha un *valore economico* per l'impresa ed è quindi importante per il suo successo economico;
  - il fatto riguarda una *sola impresa* (e non un gruppo di imprese) e permette di dedurre conclusioni solamente al riguardo di tale impresa.

### Questioni particolari

- I documenti possono essere dichiarati integralmente come segreti d'affari solo in casi eccezionali. In linea di principio, l'interesse al mantenimento del segreto d'affari si riferisce solo a dei fatti determinati. Per questo motivo sono da indicare **isolatamente**.
- Se si dovesse accertare, in corso di procedura, che i fatti segnalati come confidenziali sono *legalmente pertinenti* (i fatti sui quali le autorità della concorrenza fondano la loro decisione), l'autorità deve indicare all'impresa contro la quale vengono utilizzati questi fatti il loro contenuto essenziale. L'impresa interessata ha effettivamente la possibilità di assicurarsi il diritto a esprimersi e difendersi. A tale scopo, l'essenziale del contenuto delle informazioni fornite deve **essere definito** con la persona che le ha fornite (ad esempio fornendo un ordine di grandezza riguardante le quote di mercato al posto di cifre precise; menzionando i clienti sotto forma anonima; cfr. DPC 2004/4, pag. 713 segg., considerandi 3.1.3 e 3.3.2 seg.).
- Se le autorità della concorrenza, contrariamente all'opinione dell'informatore, non qualificano un elemento come segreto d'affari, esse prendono contatto con lo stesso. Se un accordo relativo alla qualificazione di elementi in quanto segreti d'affari non viene trovato, le autorità della concorrenza si riservano il diritto di definire i segreti d'affari controversi nel quadro di una **decisione**.
- La Segreteria della Commissione della concorrenza invita tutte le imprese a trasmettere i documenti contenenti dei segreti d'affari (risposte a questionari, domande, denunce, ecc.) **in due esemplari**:
  - un **esemplare senza censure** per il dossier originale delle autorità della concorrenza, il quale sarà accessibile solamente a queste ultime;
  - un esemplare con i **segreti d'affari coperti**, per il dossier accessibile alle parti.

Questo modo di procedere permette alla Segreteria della Commissione della concorrenza di poter assicurare efficacemente un accesso agli atti da parte delle parti nel modo più celere possibile. Inoltre, confusioni e perdita di tempo risultanti dall'identificazione dei segreti d'affari possono così essere a priori minimizzate.